



(potendovi così intervenire gli eredi di Carlo Gerini, compreso l'attuale minore, che raggiunge la maggiore età l'8 agosto p.v.).

Ma le condizioni approvate dal Comitato Permanente vi è l'applicazione di una penale mensile a carico dei Tonditori, decorrente dal 1° luglio 1955 fino alla data della stipulazione del contratto, in misura pari al doppio degli indennizzi mensili dovuti ai negozianti che attendono di riavere i locali liberati per la demolizione, e cioè £ 6.870.000. mensili.

La richiesta di tale penale è stata recisamente respinta dai Tonditori ed in modo particolare dal Marchese Alessandro Gerini, che ha definito la richiesta priva di fondamento, essendo note le ragioni che hanno ritardato il concretamento dell'operazione, senza colpa sia dei Tonditori che dell'acquirente I. N. A. -

I Tonditori accetterebbero la clausola della penale da applicarsi, però, nel caso che la stipulazione del